



Comune di  
**Villa San Giovanni in Tuscia**  
Provincia di Viterbo

Ordinanza n. 19/2013

**IL SINDACO**

Considerato che la stagione primaverile favorisce la crescita e proliferazione di erbe spontanee, anche con invasione della sede stradale e rilevato che con la stagione estiva aumenta fortemente il rischio di incendi causando pericolo per i beni agro-forestali sia pubblici che privati;

Ritenuto di dover rimuovere per quanto possibile ogni situazione che potrebbe favorire il rischio di innesco di incendi e/o essere causa di ostacolo alla visibilità e pericolo per la circolazione;

Visto l' art. 29 e seguenti del Nuovo Codice della Strada - D. Lgs. 285/92;

Visto il Regolamento d'Esecuzione del Nuovo C.d.S. - D.P.R. n. 495/92;

Visti gli artt. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del consiglio comunale n° 20 del 07/07/2010;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267;

**ORDINA**

- A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali e/o confinanti con parcheggi pubblici o ad uso pubblico, strade comunali e/o vicinali, di provvedere, in conformità alle succitate norme, **al taglio delle siepi, delle piante e dei rami che invadono la sede stradale** protendendosi, oltre il confine, sulle strade e parcheggi, a salvaguardia della visuale e della sicurezza per circolazione nonché per la visibilità della segnaletica, avendo cura di rimuovere tempestivamente il materiale tagliato, fino ad una altezza di mt. 4,00 per le strade comunali urbane ed extraurbane (tipo D ed E) e fino ad un'altezza di m. 3.00 per le strade comunali locali, pedonali, vicinali (di tipo F, F bis).

- Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale (Del. C. C. n° 20 del 07/07/2010) i suddetti frontisti sono altresì tenuti a mantenere pulito da siepi, arbusti e piante varie, tutto il fronte stradale compreso tra la strada, o cunetta ove presente, ed il limite della proprietà.

- Il taglio suddetto deve essere ripetuto modo sistematico ogni qualvolta se ne verifichi la necessità per evitare i pericoli suddetti; a partire dal 15/06/2013 verranno effettuati i controlli sistematici su tutto il territorio comunale ed in caso di inadempienza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la presente ordinanza a carico del singolo inadempiente e/o di provvedere d'ufficio al taglio delle siepi, delle piante e/o dei rami protesi e/o presenti fronte stradale compreso tra strada o cunetta se presente e limite della proprietà, addebitando al proprietario del fondo le spese sostenute.

- Ai contravventori alla presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 26 c. 3 del citato Regolamento Comunale di Polizia Rurale da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. Lgs 267/2000) e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi e rimozione delle ramaglie.

Coloro che sono impossibilitati a tagliare in proprio le siepi, le piante e/o i rami protesi, possono delegare il Comune a provvedere in merito. A tal fine, gli interessati, dovranno presentare in Comune, Ufficio Tributi, l'apposita Delega adeguatamente compilata (il modello si può ritirare presso gli Uffici Comunali o si può scaricare direttamente dal sito Internet del Comune) allegando la ricevuta di versamento sul CCP n. 12600011 intestato a - Comune di Villa San Giovanni in Tuscia - Servizio Tesoreria, o in alternativa la ricevuta del bonifico bancario, indicando la causale: Delega taglio siepi.

Gli importi fissati per il taglio delle siepi è così determinato:

- € 10,00 di quota fissa per la pulizia del manto stradale;
- € 2,00 al metro lineare di siepe da tagliare.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3, c.4 della L. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 20/05/2013.

IL SINDACO  
Ing. Mario GIULIANELLI

